

MASSIMO LUCIANI
(PROFESSORE EMERITO DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA – LA SAPIENZA
ACCADEMICO DEI LINCEI)

Appunti

Per l'audizione innanzi la 1^a Commissione – Affari costituzionali – della Camera dei
deputati – 18 luglio 2024

Premessa.- La Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati è chiamata a esaminare i disegni di legge nn. 1354 (Boschi e altri) e 1921 (Governo). Entrambi contemplano l'elezione diretta del Presidente del Consiglio (il primo, invero, aggiunge, all'art. 4, l'impegnativa e assai discutibile precisazione che “*Il Presidente del Consiglio dei ministri è l'organo di vertice del Governo*”, la quale presuppone l'instaurazione di un anomalo rapporto gerarchico fra Presidente del Consiglio e Ministri), ma è opportuno rivolgere l'attenzione al solo d.d.l. governativo.

Il breve tempo a disposizione degli auditi, come sempre, non consente un'analisi distesa e obbliga a concentrarsi soltanto sulle questioni essenziali. Già in apertura, comunque, occorre rilevare che il disegno di legge in commento sollecita considerazioni seriamente critiche per ragioni di sistema, di tecnica redazionale, di legittimità costituzionale. Esaminiamole partitamente.

1.- Le questioni di sistema.

La *Relazione* di accompagnamento all'originario d.d.l. Senato, n. 935, afferma di voler “consolidare il principio democratico, valorizzando il ruolo del corpo elettorale nella determinazione dell'indirizzo politico della Nazione”. Ci sono, in questa affermazione, un errore teorico e un'illusione prospettica.

L'errore teorico sta nell'idea che basti conferire l'elezione del Presidente del Consiglio al corpo elettorale perché questo compartecipi addirittura alla “determinazione dell'indirizzo politico”. Tuttavia, se per “indirizzo politico” intendiamo “la determinazione [...], ad opera degli organi competenti, delle direttive generali dell'azione statale” (è la nota definizione di uno dei suoi primissimi teorici, Vezio Crisafulli, nel fondamentale saggio *Per una teoria giuridica dell'indirizzo politico*, in *Studi Urbinati*, 1939, 59) o qualcosa di analogo, mai la

scelta di una persona potrà essere considerata una “direttiva di azione”.

L’illusione prospettica sta nella pretesa di servirsi dell’estensione del voto popolare per rilegittimare una politica la cui crisi di consenso è resa evidente proprio da quel “mercato astensionismo” e da quella “sempre più evidente disaffezione verso la politica dei cittadini” di cui parla la stessa *Relazione*. Come ho cercato di dimostrare in sede scientifica (in *Questioni generali della forma di governo italiana*, in *Rivista AIC*, n. 1/2024), lo smarrimento delle identità individuali e collettive indotto dai travolgenti processi di scomposizione economica, sociale e politica sviluppatasi (almeno) negli ultimi trent’anni ha reso ardua la formazione di uno stabile consenso popolare, inaridendo proprio la fonte della legittimazione cui oggi la politica vorrebbe attingere. Invece di pensare a interventi strutturali complessi, che ricuciano la lacerata trama delle relazioni interpersonali nelle nostre società avanzate, la politica s’illude di imboccare scorciatoie istituzionali che non hanno alcuna possibilità di successo, aggravando, non risolvendo, il *deficit* di legittimazione che l’affligge.

Le Costituzioni *non* sono macchine (come ebbe invece imprudentemente a dire Giovanni Sartori in uno dei suoi saggi meno felici) e non basta sostituirci un pezzo perché esse funzionino meglio. Le semplici riforme istituzionali non hanno mai risolto i problemi strutturali della società e dei suoi rapporti con la politica, per la semplice ragione che se i problemi attengono alla struttura sociale non si può certo pensare che si possa affrontarli agendo sulla sovrastruttura giuridica.

Anche la semplice azione sulla sovrastruttura giuridica può essere peraltro necessaria, ma deve essere ben consapevole delle condizioni di contesto. E nel caso nostro il contesto è quello di un sistema dei partiti che ormai da trent’anni è disgregato e non ha ancora ritrovato una ridefinizione stabile e – pur nei limiti della volubilità dell’opinione pubblica contemporanea – duratura. In una simile condizione il solo sistema elettorale che aprirebbe la possibilità dell’auspicata ridefinizione sarebbe (alcuni commentatori meno attenti potrebbero dire: paradossalmente) quello (il più possibile) proporzionale, perché solo con la precisa “conta” che è garantita dalla proporzionale (accompagnata – si badi – da una congrua clausola di sbarramento) i partiti accerterebbero in concreto la loro forza rispettiva e sarebbero di conseguenza liberi di posizionarsi nel giuoco coalizionale che è aperto dall’esito proporzionale del confronto elettorale. Lungi dall’essere destabilizzante e destrutturante, dunque, la proporzionale, in *questa* fase storica, sarebbe la sola opzione capace di agevolare

(non – ovviamente – di garantire) il verificarsi della condizione prima e *sine qua non* della stabilità, cioè della costruzione di un sistema dei partiti sufficientemente strutturato e saldo. È bene evitare equivoci: non ho alcuna aprioristica o ideologica preferenza per la proporzionale e – al contrario di altri studiosi – non ritengo che questa formula sia stata in qualche modo costituzionalizzata: penso anzi che i Costituenti abbiano saggiamente conferito alla politica un’elevata discrezionalità nel configurare il sistema elettorale proprio allo scopo di modellare le leggi elettorali – se del caso – sulle esigenze profonde di sistema (mentre è patologia il modellarle sulle esigenze delle contingenti maggioranze, come è accaduto in Italia negli ultimi anni). La proposta in commento, invece, costituzionalizza imprudentemente una specifica formula (quella del premio di maggioranza) con evidenti rischi di eccessivo irrigidimento della materia. Oltretutto lo fa andando nella direzione esattamente opposta a quella che oggi parrebbe più opportuna.

Sempre sul piano generale, infine, va osservato che la citata *Relazione* di accompagnamento afferma che “la formulazione del testo è ispirata a un criterio «minimale» di modifica della Costituzione vigente, nella convinzione che si debba operare, per quanto possibile, in continuità con la nostra tradizione costituzionale e parlamentare e che pertanto gli interventi di revisione debbano limitarsi a quelli strettamente necessari al conseguimento degli obiettivi”. Osservo due cose.

i) L’*understatement* ostentato dalla *Relazione* non trova alcuna corrispondenza nel testo, che incide – è vero – in relativamente poche norme costituzionali, ma opera un vero e proprio stravolgimento della forma di governo per come originariamente disegnata dai Costituenti. Trovo significativo, da questo punto di vista, il mutamento del *titulum legis*: prima “Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l’elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l’abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica”, ora, dopo l’esame in sede referente nella Commissione affari costituzionali del Senato, “Modifiche alla parte seconda della Costituzione per l’elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l’abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica”. Non si fa altro, così, che (onestamente, è da dire) riconoscere che la proposta investe l’*intera* Parte II della Costituzione, non sue singole parti chirurgicamente isolate dal resto.

In realtà, quell’*understatement* costituisce semplicemente il tentativo di marcare la

distanza dalle iniziative di “grande riforma” della Costituzione che sono state azzardate negli anni precedenti dal centrodestra e dal centrosinistra, sperando di non dividerne l’esito infausto. Sennonché, per quanto abile, il tentativo fallisce, perché quel che conta è il testo e il testo ha sì una limitata portata *quantitativa*, ma esibisce un’enorme portata *qualitativa*: se questa riforma passasse si potrebbe – stavolta sì! – davvero parlare di “Seconda Repubblica”.

ii) Decisamente sorprendente è che la proposta affermi di operare (sia pure “per quanto possibile”) “in continuità con la nostra tradizione costituzionale e parlamentare”. La legittimazione popolare del Presidente del Consiglio non appartiene affatto alla nostra “tradizione costituzionale”, mentre per quanto riguarda la “tradizione parlamentare” non è dato intendere quale mai armonia con essa potrebbe vantare una forma di governo nella quale si mantiene il rapporto di fiducia, ma la maggioranza parlamentare è addirittura precostituita dal sistema elettorale e il Presidente del Consiglio è fatto eleggere dal corpo elettorale (e non si fa selezionare attraverso le complesse procedure odierne, che vedono intervenire Presidente della Repubblica, gruppi parlamentari e partiti).

Al contrario di quanto si asserisce, la proposta altera in modo radicale la nostra forma di governo, riducendo drasticamente i poteri del capo dello Stato nelle crisi politiche (è il punto maggiormente sottolineato in dottrina e non mette conto soffermarvisi ulteriormente) e modificando i rapporti fra Parlamento e Governo in modo così profondo da rendere legittimo l’interrogativo sulla permanenza nella sostanza di un modello parlamentare, al di là del mero dato formale della conservazione del rapporto fiduciario.

2.- Le questioni di tecnica redazionale.

La tecnica redazionale della proposta in commento è – si consenta di rilevare – davvero molto discutibile.

Sempre la citata *Relazione* di accompagnamento asserisce che la proposta “ha l’obiettivo di offrire soluzione a problematiche ormai risalenti e conclamate della forma di governo italiana, cioè l’instabilità dei Governi, l’eterogeneità e la volatilità delle maggioranze, il «transfughismo» parlamentare”. Pur trascurando gli ostacoli di sistema che ho già segnalato, l’imprecisa redazione della proposta rende impossibile raggiungere gli obiettivi così prefissati. Vediamo.

i) Si vorrebbe contrastare il fenomeno della “eterogeneità e [...] volatilità delle maggioranze”, ma per farlo si costituzionalizza un sistema elettorale con un premio di

maggioranza (non semplicemente incentivante, ma) decisivo, così forzando la costituzione di coalizioni elettorali fatalmente eterogenee, *imposte* dalla necessità di conquistare il premio. È evidentemente impossibile che coalizioni elettorali *eterogenee* possano miracolosamente trasformarsi in maggioranze parlamentari *omogenee*. Parimenti, quanto più le coalizioni e – conseguentemente – le maggioranze parlamentari saranno eterogenee, tanto più esse saranno volatili, con la conseguenza che la promessa della *Relazione* non potrà essere onorata.

ii) All'intento di contrastare il transfughismo parlamentare non corrisponde *alcuna* norma riformatrice (che, ad esempio, intervenga sulla disciplina dei gruppi parlamentari), sicché non è dato intendere perché questo sia presentato come uno dei fini perseguiti. Né si potrebbe obiettare che il “cambio di casacca” sarebbe disincentivato dalle previsioni concernenti l'eventuale successione al Presidente del Consiglio eletto, non solo per l'errata redazione di tali previsioni (ne dirò subito appresso), ma anche e soprattutto per la banale ragione che quelle previsioni potrebbero disincentivare, al più (ma anche questo è dubbio, per le ragioni che dirò più avanti), il cambio di casacca dei *leaders*, non certo quello dei *backbenchers* (che non hanno alcuna possibilità di accedere alla carica di Presidente del Consiglio). E invece il transfughismo è un fenomeno che – come è noto – riguarda i secondi assai più dei primi.

iii) La questione più delicata è quella della pretesa di porre rimedio all'instabilità dei nostri Esecutivi.

Tralasciamo pure le recenti indagini di diritto comparato che hanno mostrato come anche in forme di governo assai diverse (e mitizzate) come quella inglese o quella francese la stabilità dei Governi dipenda più dalle condizioni di contesto (rapporti fra gli attori del sistema partitico; livello di conflittualità interna alla maggioranza; situazione economica e geopolitica, etc.) che dalle regole costituzionali ed elettorali. Tralasciamo anche la banale osservazione che la nostra storia costituzionale ha conosciuto una grande stabilità di formule politiche pur a fronte di una rilevante precarietà delle singole compagini governative. Concentriamoci, invece, sulle soluzioni che la proposta in commento immagina di aver trovato (riprendo, qui, le considerazioni svolte in un mio recente contributo al Convegno “Se il popolo sceglie il capo. Democrazia o autocrazia elettiva?” – Seminario promosso da *Teoria politica* – Torino, 27-28-29 maggio 2024, in corso di pubblicazione).

La stessa *Relazione* di accompagnamento prima ricordata afferma che la riforma garantirebbe “il rispetto del voto popolare e la continuità del mandato elettorale conferito

dagli elettori, prevedendo, mediante un'apposita clausola «anti-ribaltone», che il Presidente del Consiglio dei ministri in carica possa essere sostituito solo da un parlamentare della maggioranza e solo al fine di proseguire nell'attuazione del medesimo programma di Governo". Questa clausola, però, invero modificata nel corso dei lavori parlamentari, non è affatto in grado di garantire un simile risultato.

Si deve premettere che una competizione interna alla maggioranza per la conquista della carica apicale è in qualche modo fisiologica. Deve trattarsi, però, di una competizione "preventiva", non di una competizione "successiva" (che segua – cioè – la competizione elettorale), perché in questo caso la stabilità dell'Esecutivo sarebbe a rischio. Ebbene: con la riforma la carica di Presidente del Consiglio resta *sempre* contendibile anche *a posteriori*. Lo dimostra il novellato art. 94 Cost., nel quale si prevede che si possa anche non procedere allo scioglimento delle Camere in caso di dimissioni dell'eletto, potendo subentrargli "*un altro parlamentare eletto in collegamento con il Presidente del Consiglio*". A fronte di questa possibilità è inevitabile che le tensioni interne alla maggioranza, già alimentate dall'eccesso di forzatura conseguente alla disciplina elettorale, siano accentuate dalla prospettiva di un "ribaltone" interno. Né si potrebbe obiettare che il dimissionario ha sempre l'arma della richiesta (vincolante, si badi) di scioglimento delle Camere ("*In caso di dimissioni del Presidente del Consiglio eletto, previa informativa parlamentare, questi può proporre, entro sette giorni, lo scioglimento delle Camere al Presidente della Repubblica, che lo dispone*", stabilisce il novellato art. 94 Cost. al comma 7). Sarebbe a dir poco ingenuo non immaginare che, nel giuoco degli equilibri interni alle forze politiche di maggioranza, il dimissionario potrebbe essere costretto dalla sua stessa formazione politica ad abdicare senza richiedere uno scioglimento che farebbe pagare un prezzo altissimo a dei parlamentari che tanta fatica hanno durato per essere eletti.

Non basta. L'ultimo comma del novellato art. 94 Cost. dispone che "*Nei casi di decadenza, impedimento permanente o morte del Presidente del Consiglio eletto, il Presidente della Repubblica conferisce l'incarico di formare il Governo, per una sola volta nel corso della legislatura, a un parlamentare eletto in collegamento con il Presidente del Consiglio*". È assai probabile che si sia così inteso limitare a una sola volta nella legislatura il cambio di cavallo al vertice dell'Esecutivo, ma il testo della norma dice altro. Il limite, infatti, scritto così (senza almeno aggiungere – cioè – "solo" prima di "a un parlamentare eletto in collegamento con il Presidente del Consiglio"), vale unicamente se il nuovo cavallo

è un altro parlamentare eletto in collegamento col Presidente del Consiglio, ma nessun limite è espressamente previsto nell'ipotesi in cui l'incarico sia conferito a un parlamentare non collegato o addirittura a un non parlamentare (la necessaria appartenenza al Parlamento del Presidente del Consiglio è prevista dal novellato art. 92, comma 4, ma per come la norma è formulata essa fa riferimento al solo Presidente del Consiglio *eletto*). Il “ribaltone”, pertanto (senza contare l'ipotesi del cambio di casacca – non disincentivato, dunque – di un parlamentare importante eletto “in collegamento”, che sia appoggiato quale Presidente del Consiglio da una diversa coalizione), potrebbe essere addirittura esterno allo schieramento di maggioranza, il che significa che il cambio di fronte da parte di una forza della maggioranza ben potrebbe condurre alla formazione di un governo del tutto diverso, con buona pace della coerenza interna del disegno.

Questa interpretazione, che ho già avanzato in sede scientifica e che è stata prospettata anche da altri (Volpi), è tutt'altro che forzata e anzi è, puramente e semplicemente, letterale. Basta considerare, infatti, che:

a) il novellato comma 6 dell'art. 94 Cost. contempla *unicamente* l'ipotesi in cui le dimissioni siano rassegnate dal Presidente del Consiglio *eletto*;

b) *unicamente* al Presidente del Consiglio *eletto* si riferisce pure il novellato comma 7;

c) nulla dice nemmeno il comma 8 quanto all'ipotesi in cui a dimettersi non sia il Presidente del Consiglio *eletto*, ma quello nominato a seguito di una crisi risolta nel secondo modo ivi previsto (risolta – cioè – con la nomina di “*un altro parlamentare eletto in collegamento con il Presidente del Consiglio*”), ipotesi che dunque resta aperta a una soluzione massimamente “libera” e che mostra con cruda evidenza che è del tutto infondata l'affermazione che s'incontra a p. 3 della citata *Relazione*, a tenor della quale la riforma “assicura la stabilità nel tempo dell'incarico del Presidente del Consiglio, sancendone una durata quinquennale” (obiettivo, del resto, davvero inattuabile da parte di qualsivoglia forma di governo).

La cosiddetta norma antiribaltone risulta pertanto illogica e incoerente: lungi dallo stabilizzare, determinerebbe continue tensioni interne alla maggioranza e una sotterranea – ma non per questo meno pericolosa – instabilità istituzionale.

iv) Veniamo alla tecnica redazionale delle norme concernenti il sistema elettorale.

La proposta del Governo, novellando l'art. 92, comma 3, Cost., stabilisce che “*La legge disciplina il sistema per l'elezione delle Camere e del Presidente del Consiglio, assegnando*

un premio su base nazionale che garantisca una maggioranza dei seggi in ciascuna delle Camere alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio, nel rispetto del principio di rappresentatività e di tutela delle minoranze linguistiche". Coerentemente con questa scelta di fondo, poi, in sede di novellazione dell'art. 57 Cost. conferma che *"Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero"* e aggiunge che è fatto *"salvo il premio su base nazionale previsto dall'articolo 92"*. Queste previsioni sono in parte assai chiare e in parte sollecitano non secondari dubbi interpretativi. Vediamo.

1) Assolutamente chiaro è il fatto che la legge elettorale dovrà: a) prevedere un premio; b) far sì questo premio garantisca una maggioranza di seggi; c) attribuire questa maggioranza alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio; d) prevedere che il premio sia assegnato su base nazionale; e) assegnare un premio che assicuri una maggioranza di seggi in entrambe le Camere; f) assicurare che nonostante la previsione del premio sia osservato il principio di rappresentatività e di tutela delle minoranze linguistiche; g) far salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

2) Tutt'altro che chiaro, invece, è – anzitutto – cosa si intenda dire parlando di *"una [e non de «la»] maggioranza"*. L'eliminazione della determinazione quantitativa del premio (era, nel testo originario, di misura tale da garantire il 55 per cento dei seggi) sarà anche opportuna in termini di minore irrigidimento della legge elettorale, ma pone il problema che, a questo punto, essa potrebbe prevedere un premio così risicato da contraddire la finalità perseguita dalla riforma (si deve sempre fare il conto con le possibili assenze dei parlamentari di maggioranza) o – peggio ancora – così elevato da garantire una maggioranza talmente larga da renderla padrona anche della revisione costituzionale.

3) Non si comprende cosa significhi che del premio beneficino le liste "e" i candidati collegati al Presidente del Consiglio. È probabile che la vaga formula sia stata concepita per lasciare libere le mani del legislatore elettorale, consentendogli di scegliere fra sistemi a scrutinio di lista e sistemi a scrutinio di collegio (uninominali o binominali), ma se questa fosse l'intenzione non si sarebbe dovuto parlare di liste "e" candidati, bensì di liste "o" candidati. Sorprende che si sia scritta con singolare disattenzione una norma costituzionale di simile delicatezza.

2.- Le questioni di legittimità costituzionale.

Il fatto che la proposta in commento sia recata da un disegno di legge costituzionale non esime dall'interrogarsi su eventuali vizi di incostituzionalità che l'affliggano. Come è noto, infatti, anche una legge di revisione costituzionale può essere dichiarata costituzionalmente illegittima qualora violi i principi fondamentali della Costituzione. Quella che era astratta affermazione di una risalente pronuncia costituzionale (la sent. n. 1146 del 1988) è oggi concreta realtà giurisprudenziale, poiché la Corte costituzionale ha sia minacciato (con l'ord. n. 24 del 2017, nel noto caso *Taricco*) che disposto (con la sent. n. 238 del 2014, nel non meno noto caso concernente i danni di guerra causati dalle forze di occupazione tedesche durante la seconda guerra mondiale) l'applicazione del (contro)limite dei principi fondamentali, cioè di quei principi che conferiscono alla Costituzione la sua stessa identità.

i) Un primo dubbio concerne la violazione del principio della separazione dei poteri, principio che risulta immanente allo Stato di diritto (e ora allo Stato di costituzionale di diritto).

Il disegno di legge in commento lo lede, invero, laddove prevede una legittimazione "diretta" del Presidente del Consiglio senza introdurre quella reciproca impermeabilità fra i vari organi costituzionali che è propria del regime presidenziale. Difettano, in questo modo, tutti i pesi e contrappesi che in una forma di governo presidenziale costringono l'Esecutivo alla continua mediazione con le assemblee rappresentative e si determina uno sbilanciamento che contraddice *funditus* quel principio del potere limitato che è intrinseco a qualunque costituzione democratica e liberale ed è certamente presente nella nostra.

ii) Il secondo dubbio, ancor più consistente, concerne le norme sulla legge elettorale politica (peraltro nel loro combinato disposto con quelle relative all'elezione diretta del Presidente del Consiglio).

La proposta nulla dice sulla misura del premio e nulla dice sulle modalità di elezione del vertice dell'Esecutivo. Si può comunque sin d'ora osservare che è ben possibile immaginare un premio di maggioranza di rilevante consistenza. Questo per almeno quattro ragioni:

a) perché la conformazione attuale del nostro sistema dei partiti, incerto tra bipolarismo e tripolarismo, potrebbe comportare una vittoria con limitato margine di uno dei candidati Presidente del Consiglio;

b) perché la possibilità che la legge disegni un sistema di elezione del Presidente del Consiglio diverso dal ballottaggio aggraverebbe il problema ora segnalato (si noti, comunque, che lo stesso ballottaggio non lo risolverebbe, perché la "vera" consistenza del

consenso popolare dei vari candidati sarebbe data in ogni caso solo dal primo turno);

c) perché non è affatto da scartare l'eventualità che si candidi un qualche demagogo, privo di significativo sostegno partitico, ma sorretto da un diffuso appoggio popolare magari alimentato dai primitivi meccanismi di captazione del consenso oggi in funzione, quali sono i c.d. *social*. In questo caso il divario tra i voti acquisiti dall'eletto e quelli conseguiti dalle liste o dai candidati collegati condurrebbe a un premio assolutamente abnorme;

d) perché si riconosce un peso anomalo al voto degli italiani all'estero. Come è stato osservato in dottrina (Calvano), oggi quel voto "pesa" meno di quello dei residenti in Italia, poiché il numero dei parlamentari assegnati alla circoscrizione Estero è proporzionalmente inferiore a quello assegnato alle circoscrizioni nazionali. Con la riforma, invece, quel medesimo voto avrebbe – contraddittoriamente – un peso assolutamente identico nel computo dei voti per l'elezione del Presidente del Consiglio, con un'ulteriore irragionevolezza e anche un potenziale allargamento della forbice tra rapporti di forza in sede di competizione per l'elezione del vertice dell'Esecutivo e rapporti di forza in sede di elezioni politiche.

In queste condizioni è evidente che il premio non potrebbe mai avere una misura predeterminata e comunque potrebbe tranquillamente superare il 10%, con un'evidente distorsione dei rapporti rappresentativi delineatisi con le elezioni. Ci si scontra, allora, con un'importante affermazione della sent. Corte cost. n. 35 del 2017 (Presidente Grossi, redattore Zanon), nella quale (dichiarendo incostituzionali varie norme della legge 6 maggio 2015, n. 52, e del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361) si è detto che "*ogni sistema elettorale, se pure deve favorire la formazione di un governo stabile, non può che esser primariamente [si badi!] destinato ad assicurare il valore costituzionale della rappresentatività*".

Questa affermazione è parsa subito, almeno ai commentatori più attenti, particolarmente impegnativa: la rappresentatività, dice la Corte, è un "*valore*" costituzionale ed essa è l'obiettivo cui la legge elettorale è "*primariamente*" rivolta (per quanto debba tenere conto di altri interessi – invero non esplicitamente costituzionalizzati – come la stabilità dell'Esecutivo). Sembra evidente che una distorsione eccessiva della rappresentatività non è soltanto una violazione – diciamo così – "semplice" della Costituzione (in particolar modo, ma non solo, del combinato disposto degli artt. 3 e 48 Cost.), ma è una violazione "qualificata" di un vero e proprio principio costituzionale fondamentale. Le parole allora utilizzate dalla Corte lasciano poco spazio alle perplessità e il riferimento del tutto generale

a “ogni” sistema elettorale è chiarificatore: la rappresentatività è un principio costituzionale di tale importanza che non può essere impunemente oggetto di sacrificio. Mai. Se sono legittimi i sistemi maggioritari e gli aggiustamenti e i correttivi di quelli proporzionali (si pensi alla menzionata clausola di sbarramento), non sono legittime distorsioni tali da alterare radicalmente il risultato elettorale, altrimenti – è evidente – lo stesso *e-ligere* verrebbe meno, cedendo il passo a esigenze diverse, tutte concentrate sulla stabilità e sulla governabilità. Prospettare la violazione di un principio costituzionale fondamentale sembra dunque tutt’altro che peregrino.